



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo recante OCM vino modalità attuative della misura "Promozione" sui mercati dei Paesi Terzi di cui all'art. 45, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Repertorio atti. n. 54 /CSR del 28 marzo 2019

Nella seduta del 28 marzo 2019:

VISTO il regolamento delegato (UE) n.1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2015 *che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;*

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n.1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 *che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sostegno al settore vitivinicolo;*

VISTO il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;*

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche, *recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;*

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante *"Disciplina organica della coltivazione della vite e del commercio del vino";*

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all'articolo 36, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto normativo dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il provvedimento in titolo, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali del turismo del 28 febbraio 2019, con nota n. prot. n. 2347, con richiesta di iscrizione alla seduta di Conferenza Stato-Regioni del 7 marzo 2019;



RF



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la diramazione effettuata con nota DAR n. 3898 del 5 marzo 2019;

VISTI gli esiti della seduta di Conferenza Stato-Regioni del 7 marzo 2019 durante la quale si è registrata una richiesta di rinvio da parte regionale, al fine di un approfondimento da effettuarsi in una successiva riunione tecnica;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 18 marzo 2019 nella quale sono state concordate alcune modifiche al provvedimento, contenute nel testo pervenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo con nota prot. n. 3319 del 19 marzo 2019;

VISTA la diramazione effettuata con nota DAR n. 4913 del 20 marzo 2019;

VISTO il nuovo testo del provvedimento pervenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con nota prot. n. 3551 del 28 marzo 2019 che accoglie le ulteriori richieste di modifica formulate da parte regionale in vista della Conferenza delle Regioni del 21 marzo 2019;

VISTA la diramazione effettuata con nota DAR n. 5311 del 28 marzo 2019;

VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione nella quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome ha espresso intesa sul provvedimento in titolo, condizionata all'accoglimento degli emendamenti da ultimo formulati e riportati, insieme a due raccomandazioni non condizionanti, nel documento consegnato in seduta;

VISTO l'assenso del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, rappresentato dal Sottosegretario Pesca, che ha sottolineato l'accoglimento dei suddetti emendamenti nella versione trasmessa in data odierna e sopra riportata;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo recante *OCM vino modalità attuative della misura "Promozione" sui mercati dei Paesi Terzi di cui all'art. 45, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013*, condizionata all'accoglimento degli emendamenti contenuti, insieme a due raccomandazioni, nel documento consegnato (All. 1), che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Il Segretario
Eugenio Galozzi



Il Presidente
Sen. Erika Stefani

AP



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/46/SR08/C10

Deliberato

All. 2

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO RECANTE OCM VINO MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA "PROMOZIONE" SUI MERCATI DEI PAESI TERZI DI CUI ALL'ART. 45, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013

Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 11) Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

- all'art. 5 lett. c) sostituire le parole "tre Regioni" con le parole "**due Regioni**";
- all'art. 9 lett. f) sostituire le parole "5 milioni" con le parole "**tre milioni**";
- all'art. 11:
 - cassare la lett. g);
 - **aggiungere la seguente lettera:**
"...) il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati";
- all'art. 13, punto 6) sostituire le parole "5 milioni" con le parole "**3 milioni**".

La Conferenza esprime, infine, le seguenti raccomandazioni non condizionanti ai fini dell'intesa:

- all'art. 2, nella definizione di "produttore di vino", si suggerisce di specificare che i prodotti a monte del vino devono essere di provenienza italiana;
- all'art. 9, comma 2, andrebbe previsto che tale circostanza si realizza solo nel caso in cui il soggetto abbia comportato l'acquisizione di una premialità.

In tutti gli altri casi sarebbe sufficiente l'esclusione del solo soggetto in conflitto salvaguardando il progetto stesso.

Roma, 28 marzo 2019